



# UNICO 2000 Persone fisiche

## DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE Periodo di imposta 1999

### Fascicolo 3

Fascicolo riservato ai contribuenti obbligati  
alla tenuta delle scritture contabili

#### Fascicolo 1 (\*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

#### Fascicolo 2 (\*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Modulo RVW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RR – Contributi previdenziali

#### Fascicolo 3

**Quadro RE – Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni**

**Quadro RR – Contributi previdenziali**

**Quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria**

**Quadro RG – Impresa in contabilità semplificata**

**Quadro RD – Allevamento di animali**

**Quadro RQ – Prospetto per la liquidazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997**

**Quadro RS – Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH**

**Quadro RJ – Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT**

**Quadro RY – Esclusione dal patrimonio dell'impresa di beni**

**Quadro RU – Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese**

## INDICE

---

	<b>pag.</b>		<b>pag.</b>
<b>I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE</b>			
	3	R10 Istruzioni per la compilazione del quadro RJ	51
R1 Istruzioni per la compilazione del quadro RE	3	R11 Istruzioni per la compilazione del quadro RY	53
R2 Istruzioni per la compilazione del quadro RR	10	R12 Istruzioni per la compilazione del quadro RU	55
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	13		
R4 Istruzioni comuni ai quadri RF - RG - RS	15	<b>II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000</b>	70
R5 Istruzioni per la compilazione del quadro RF	18	<b>APPENDICE</b>	74
R6 Istruzioni per la compilazione del quadro RG	31		
R7 Istruzioni per la compilazione del quadro RD	43		
R8 Istruzioni per la compilazione quadro RQ	47		
R9 Istruzioni per la compilazione del quadro RS	47		

## I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

### R1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

#### 1.1 Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir, nonché nell'art. 3, commi da 171 a 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49 ed i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della legge n. 662 del 1996; nella **Sezione II** vanno infine dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

**ATTENZIONE** Vedere in **Appendice** le voci "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo"

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

#### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

#### 1.2 Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel **rigo RE1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1999 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri, di un codice attività non precedentemente dichiarato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative di lavoro autonomo intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.

I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.  
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
  - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  - c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, (pari a euro 516,46) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.

Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto. Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

### 1.3

#### Sezione I Determinazione analitica

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

#### ■ Ravvedimento operoso ai fini penali

*Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.*

#### ■ Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri

*Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*

(Consultare in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righe RE3, RE4** ed **RE5**.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46) ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;

- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni (pari a euro 3.615,2) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (pari a euro 774,69) per i motocicli e lire 800.000 (pari a euro 413,17) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1999 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella

gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo **RE20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno di fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RE7** a **rigo RE20**.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE6** e quello di **rigo RE21**. Sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3** del quadro **RN**.

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN22** del quadro **RN**.

## 1.4 Sezione I Determinazione forfetaria

In questa sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RE24**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dalla percentuale di redditività del 78 per cento applicata all'importo di colonna 1.

Nel **rigo RE25**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relative alla Sezione I.

## 1.5 Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE26**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo RE27**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;



- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

**ATTENZIONE** *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'esercente attività di arte o professione.*

Nel **rigo RE28**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

Nel **rigo RE30**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE31**, indicare:

- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo RE27** a **rigo RE31**.

Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 5 per cento dei compensi di rigo RE27. Tale deduzione è elevata al 6 per cento, a condizione che alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano esclusivamente: compensi lordi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a lire 40 milioni (pari a euro 20.658,276) e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione spettante ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del Tuir (pari a lire 1.800.000, pari a euro 926,62). La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni (pari a euro 51.645,69);
- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**.

Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN22** del **quadro RN**.

## R2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

### 2.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.

### 2.2 Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori). Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'INPS, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1999 con un minimo di L. 22.351.888 (pari a euro 11.543,79) (reddito minimale) ed un massimo di L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35), entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti. Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23). Quest'ultimo massimale non può essere rapportato ai mesi di attività. Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
  - 16 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
  - (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);
- per la Gestione Commercianti:
  - 16,39 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17,39 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
  - (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).

Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

### 2.3 Come si compila la sezione

Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce CODICE AZIENDA.

Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

Il **rigo RR2** è riservato all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa.

Nei righe da RR2 a RR8 di questa sezione devono essere riportati:

- a **colonna 1**, il codice fiscale di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione di quello del titolare);

- a **colonna 2**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- nelle **colonne 3 e 4**, il periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 1999 indicandone l'inizio e la fine (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 5**, uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
  - A Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
  - B Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 17 si riduce al 14);
  - C Art. 4, comma 16, L. 449/97. Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;
  - D Art. 3, comma 9, L. 448/98. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1999;
  - E Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, una delle riduzioni di cui ai punti C e D.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica riguardi il titolare, nell'ulteriore rigo dovrà essere indicato il codice fiscale dello stesso;

- nelle **colonne 6 e 7**, il periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero anno dal 01 al 12);
- a **colonna 8**, i redditi di impresa 1999, così come attribuiti ai singoli iscritti, assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito imponibile (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, va indicato il reddito effettivamente percepito, fermi restando il minimale ed il massimale di reddito imponibile, rapportati ai singoli mesi di attività. Il rapporto ai mesi non si applica per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Coloro che svolgono l'attività di affittacamere devono indicare, comunque, il reddito effettivamente percepito;
- a **colonna 9**, l'importo complessivo dei contributi IVS dovuti per l'anno 1999, al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5 e di eventuali oneri accessori richiesti dall'INPS;
- a **colonna 10**, va indicato il contributo per le prestazioni di maternità (pari a lire 18.936 annue ed a lire 1.578 mensili ovvero a euro 9,78 e a euro 0,81);
- a **colonna 11**, l'importo complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi indicati a colonna 9 e a colonna 10).

Nei **rigi** da **RR9** a **RR15** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare, indicare:

- nel **rigo RR9** il totale dei contributi determinato sommando gli importi indicati nella colonna 11;
- nel **rigo RR10** l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati per l'anno 1999 (contributi in scadenza trimestrale, primo e secondo acconto 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR11** vanno indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- nel **rigo RR12** i contributi sul minimale relativi all'anno 1999 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto della presentazione del modello UNICO 2000 (emissioni di modelli di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di maggio 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR13** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1997 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);
- nel **rigo RR14** l'eccedenza dei contributi derivante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR15** la somma degli importi compensati con mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR16** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

$$RR9 - RR10 - RR12 - RR13 - RR14 + RR15.$$

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR17**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR18**.

Qualora i rigi previsti nella sezione I del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo, compilando i rigi da RR9 a RR18 solo nel primo quadro.

## 2.4

### Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, ecc.).

La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

Per l'anno 1999 il contributo, entro il massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:

- 12 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR19** devono essere riportati i seguenti dati:

- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
- nelle **colonne 2 e 3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- a **colonna 5**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
- a **colonna 6**, il contributo versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 12% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR19** sia il **rigo RR20**.

Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR19 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 12%.

Nel **rigo RR20** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei rigi RR19 ed RR20 sarà pari, rispettivamente, a L. 47.330.000 (pari a euro 24.443,90) ed a L. 94.661.000 (pari a euro 48.888,33).

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23).

Nel **rigo RR21** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 5 e 6.

Nel **rigo RR22** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX6 col. 2 del mod. UNICO 99).

Nel **rigo RR23** riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.

Nel **rigo RR24** riportare l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio).

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

$RR21 \text{ col. } 5 - RR21 \text{ col. } 6 - RR22 + RR23$ .

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR25**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR26**.

Qualora i righe previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **righe** da **RR21** a **RR26** solo nel primo quadro.

## R3. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

### 3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- L. 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
- L. 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- L. 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
- D.L. 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000).
- Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria

### 3.2 Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia

A decorrere dal 9 marzo 1999, l'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir. Pertanto, dette erogazioni sono deducibili per un importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Il suddetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore

### 3.3 Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

### 3.4 Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

#### 1. Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta.

L'art. 2, commi da 8 a 10, della L. n. 133 del 1999 ha introdotto agevolazioni per i nuovi investimenti, consistenti nell'assoggettamento di una parte del reddito dichiarato ad aliquota ridotta.

L'agevolazione compete alle società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87 del Tuir, alle stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti, agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice,

È riconosciuta per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo e consiste nell'assoggettamento ai fini IRPEF all'aliquota del 19 per cento della parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente al minore tra i seguenti due ammontari:

- totale degli investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali - di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, effettuati, anche tramite contratti di locazione finanziaria, nel periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e nel successivo;
- totale dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti negli stessi periodi di imposta, determinati secondo i criteri adottati per la DIT dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997.

In relazione alle caratteristiche degli investimenti il comma 9, lett. a), dell'art.2, della legge n. 133 del 1999, prevede che gli stessi:

- devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, dei beni destinati alle stabili organizzazioni all'estero degli stessi soggetti residenti;
- si assumono al netto, in ciascun periodo d'imposta, delle cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti.

Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi:

- ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir, non utilizzati esclusivamente come strumentali o adibiti ad uso pubblico (secondo i criteri già enunciati nelle Circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998);
- ai beni immobili, diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Il comma 9, lett. b), dell'art. 2, della legge n. 133 del 1999 dispone che, per la determinazione dell'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva da raffrontare con quello degli investimenti, si rendono applicabili i criteri stabiliti dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997, e che essi rilevano per la sola parte che eccede i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.

Per le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti rilevano gli incrementi del fondo di dotazione.

Per i conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro per la cui individuazione si rinvia alle istruzioni già fornite a commento del D.Lgs. n. 466 del 1997 nel Mod. 740/98 per il 1997.

Per effetto del richiamo al comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, sono esclusi dal computo gli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile.

Inoltre, in virtù del rinvio al comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, operato dal comma 9, lett. b), della legge n. 133 del 1999, i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e quindi sono computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del versamento e quella di chiusura del periodo di imposta in cui sono stati effettuati.

Gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.

I decrementi patrimoniali - compresi quelli effettuati con l'assegnazione di beni ai soci - rilevano a partire dall'esercizio in cui si sono verificati e pertanto vanno computati, in diminuzione dei conferimenti e degli accantonamenti, per il loro intero ammontare.

Per espressa previsione del comma 10 la nuova agevolazione non riduce la portata dei benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT).

Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi del successivo comma 11, l'agevolazione spetta a condizione che i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, se approvati per il settore di appartenenza.

## **2. Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG**

La legge n. 133 del 1999, all'art.2, comma 7, prevede che possano essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili - relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 - distribuiti da società fruente della esenzione decennale IRPEG, di cui all'art.14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

La norma si propone di garantire la piena traslazione ai soci-imprenditori della agevolazione territoriale accordata alle società partecipate. Poiché sui dividendi distribuiti da tali società spetta il credito d'imposta limitato non riportabile né rimborsabile, il comma 7 prevede in alternativa che il socio possa escludere dalla formazione del reddito d'impresa i suddetti dividendi qualora essi determinino la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti per il riporto ai periodi d'imposta successivi ai sensi del comma 3 dell'art.8 del Tuir.

### **3.5**

#### **Disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico**

L'art.1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, recante "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico" dispone che il premio per l'arresto temporaneo, anche se volontario, dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 15 luglio 1999 non concorre alla formazione del reddito.

**3.6**

**Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000).**

**1. Regolarizzazione del magazzino**

L'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999 reca disposizioni per la regolarizzazione del magazzino contabile da parte degli esercenti imprese cui si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

Tali soggetti sono ammessi ad adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir, relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999, eliminando le quantità o i maggiori valori iscritti o iscrivendo esistenze omesse.

Per eliminare maggiori quantità o valori iniziali è dovuta sia l'IVA che l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, e dell'IRAP.

L'IVA è determinata applicando l'aliquota media del soggetto per il 1999 all'imponibile costituito dal valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le varie attività, con decreto del Ministro delle finanze in corso di pubblicazione.

L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 30 per cento da applicare sulla differenza tra l'imponibile IVA e il valore eliminato, cioè sull'utile lordo che si presume sia stato realizzato dalle vendite non contabilizzate.

Per iscrivere maggiori quantità è dovuta la sola imposta sostitutiva del 30 per cento calcolata sui maggiori valori iscritti.

**3.7**

**Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria**

Con decreto 29 dicembre 1999 sono state dettate le disposizioni in materia di certificazione tributaria, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, è stato stabilito che per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 determina l'avvenuta corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

- a) plusvalenze;
- b) sopravvenienze attive;
- c) interessi attivi;
- d) proventi immobiliari;
- e) minusvalenze;
- f) sopravvenienze passive;
- g) perdite su crediti;
- h) accantonamenti rischi su crediti;
- i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
- j) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Se la dichiarazione è stata oggetto di certificazione tributaria regolare non si applicano le disposizioni relative all'accertamento "induttivo" (art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633); inoltre, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 vanno notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.**

**R4. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RF-RG-RS****4.1**

**Generalità**

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro RF** o nel **Quadro RG** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

**Parametri**

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, deve essere compilato un distinto quadro RF o RG per ciascuna attività esercitata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RF

o RG compilati. I quadri RF o RG vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.

Nel quadro RF collegato al quadro RS nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RF collegati ai quadri RS nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

### **Studi di settore – esercizio di una attività con più punti di produzione o di vendita**

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, in caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta annotazione separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, compilano, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel rigo RF8 l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.

In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**

In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RG per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Nei quadri RG relativi a ciascun punto di produzione o di vendita va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, infine, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**

### **Studi di settore – esercizio di più attività**

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RF o RG. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RF va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.

Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, **in assenza di annotazione separata per ciascuna attività dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.

**In caso di esercizio di due o più attività, non comprese nel medesimo studio di settore, per le quali si è tenuta annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vanno compilati, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quante sono le attività esercitate. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il cam-**



po Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va determinato il reddito d'impresa relativo al complesso delle diverse attività esercitate, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente all'attività prevalente e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente alle altre attività esercitate evidenziando nel rigo RF8 l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto. Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi al complesso delle diverse attività esercitate e un distinto quadro RG per ciascuna attività. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati complessivi relativi alle diverse attività esercitate va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Deve essere, inoltre, riportato, nell'apposito campo di rigo RG34, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

## 4.2

### Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.

Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno, successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni, pari a euro 2.582,28 a dieci milioni di lire, pari a euro 5.164,57.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

- a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al quadro RS, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1999;
- b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'Irpef; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede)

## R5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

### 5.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RF si compone:

- del riquadro "Determinazione del reddito";

e dei seguenti prospetti:

- dati di bilancio;
- dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995) e degli studi di settore (art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146);
- **attività secondarie**;
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.

Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

### 5.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF1 (o RF2)**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico o in altre leggi.

**La perdita che va indicata nel rigo RF2 non deve essere preceduta dal segno meno.**

## 5.3

**Variazioni in aumento e in diminuzione**

Con riferimento al **rigo RF3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le dette sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF23**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS3** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS4** del prospetto stesso. Nello stesso **rigo RF3** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS5** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF24** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS6** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF4** unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF5** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF26**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF25** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF21** tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **righe RF7** e **RF27** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF6** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:

- nel **rigo RF6** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF7** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF27** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF21** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF27**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF7** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF27** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:

- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF27** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF6** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF6** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF8** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

#### ■ "Ravvedimento operoso" ai fini penali

Art. 1, comma 4, del D.L. 10 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

#### ■ "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"

Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

#### ■ "Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"

Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146.

(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF9** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF10** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF11** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir **e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.**

Nel **rigo RF12** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83), di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies).

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alla plusvalenza iscritta su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Nel **rigo RF15** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RF20** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF21** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre **2004**, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

**Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per le calamità che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. **Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.**

Inoltre, per effetto dell'art. 13, comma 3, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. **Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire (pari a euro 1.032,91) concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) comma 2 dell'art. 65.** La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13;

Si ricorda, altresì, che, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, o beni ad enti non commerciali e ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259);**

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Si ricorda che dette ultime spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- **l'importo, se imputato a conto economico, derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali effettuata a seguito della regolarizzazione del magazzino ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RF28** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Nel **rigo RF29** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo RF30** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 1998 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi (pari a euro 1.032.913,80);
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi (pari a euro 1.032.913,80) e fino a lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60);
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60).

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel **rigo RN19** del quadro RN.

Va altresì indicato l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30).

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le altre variazioni in diminuzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. Va altresì indicato l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi.

Nel **rigo RF34** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile o perdita risultante dal conto economico (righe RF1 o RF2) e quello indicato al rigo RF33.

Nel **rigo RF35** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF34**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni di lire, pari a euro 2.065,83. In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RF36** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo RF34 e le erogazioni liberali di rigo RF35.

Nel caso in cui nel **rigo RF36** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF37** deve essere indicata la perdita di rigo RF36, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nella **colonna 1** dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RF39** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RF40** va indicato il reddito assoggettabile nel presente periodo d'imposta ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, e risultante dal rigo RJ16.

Se nel rigo RF39 è indicata una perdita, nel **rigo RF43** va indicato zero, senza compilare i righe da RF40 a RF42.

**ATTENZIONE** Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere indicata nel campo 5 del rigo RS11 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, inserito nel quadro RS se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS12 dello stesso prospetto se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

Se l'importo di **rigo RF41** è positivo, nel **rigo RF42** va indicato l'importo delle perdite derivante da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF41.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RF41 si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo RF41) con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo RF44** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righe RN2 e RN19 del quadro RN.

Nel rigo medesimo è previsto il **campo 1** nel quale va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madrì", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nel **campo 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei righe RN21 e RN25 del quadro RN.

Nel **rigo RF45** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta **1999**, per la quota spettante all'imprenditore.

## 5.4 Dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righe da RF46 a RF54, richiede l'evindicazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righe RF46 e RF47** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF48** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir. Nel **rigo RF51** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF52** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF53** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF54** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

## 5.5 Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività di impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi settore approvati).

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposito campo 1 del rigo **RF55** indicando i seguenti codici:



- 1 - produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2 - esercizio di più attività;
- 5 - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 6 - altre cause di esclusione.

Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta annotazione separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U, **SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E**, SG70U e **SG71U** (vedere in Appendice l'elenco degli studi di settore approvati). Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore e in assenza di annotazione separata qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
- b) i periodi nei quali l'attività produttiva non ha ancora avuto inizio, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, pari a euro 5.164.568,99, ecc.).**

**Ai fini della compilazione dei campi "Numero progressivo dell'unità produttiva" nonché del campo "Codice Studio di settore" del rigo RF55 si rinvia alle Istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.**

Per la compilazione dei rigi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

**ATTENZIONE:** In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.

In particolare nel rigo:

- **RF56** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

- **RF57** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
- **RF58** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
  - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
- **RF59** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.
- **RF60** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. **Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventuale effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**
- **RF61** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
- **RF62** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
- **RF63** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione di questo rigo quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ipiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RF70** "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

• **RF64** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RF70 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

- **RF65** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.  
Nel campo 1 dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.
- **RF66** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir.  
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.
- **RF67** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
- **RF68** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.
- **RF69** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.  
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.  
Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.
- **RF70** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.  
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RF63.

Nel **rigo RF71, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui affrisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel **rigo RF71, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel **rigo RF71, colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

- a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
- b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
- c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
- d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
- e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
- f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
- g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
- h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

## 5.6 Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RF72** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, **va compilato un ulteriore quadro**.

**Si precisa che l'indicazione, da parte di soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria, costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

## 5.7 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF73**, nelle **colonne da 1 a 4**, si precisa che:

- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

## 5.8 Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF74**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF75**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF76**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RF74 e RF75. Se l'importo di rigo RF75 è superiore a quello di rigo RF74 va indicato zero.

Nel **rigo RF77**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF77 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF79 della medesima colonna.

Nel **rigo RF78** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF78, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF79 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF78.

Nel **rigo RF79**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 - che è stato indicato in bilancio e in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

## R6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

### 6.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali che non avendo optato per il regime di contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n.154, determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno **1998** hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni (pari a euro 185.924,88), se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo (pari a euro 516.456,90), se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Si ricorda che il presente quadro va compilato anche dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai contribuenti minimi che determinano forfaitariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (con riguardo a questi ultimi vedere le istruzioni al rigo RG27).

Il quadro deve essere, altresì, compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel **1999** e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata. Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro richiede l'indicazione di taluni dati rilevanti, oltre che per la determinazione del reddito, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ai fini della compilazione dei rigi relativi a tali dati, i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (vedere la voce "Studi di settore" in **Appendice**).

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno **1998** del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno **1999** al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno **1999**, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.

Ai fini della compilazione del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" e della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

## 6.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, **anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto**;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire (pari a euro 516,46), ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti **tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè avente valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Per i beni strumentali acquisiti negli anni 1994 e 1995, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994.

Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG1, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel **rigo RG1, colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:



- a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
- b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
- c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
- d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
- e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
- f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
- g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
- h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali.

Nei righe da RG2 a RG9 sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. **Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.**

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso art. 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. **La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire (pari a euro 1.032,91), sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite** di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13;

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati nel **rigo RG9**.

Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo RG2, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.

Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli ed associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis c.c., attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del **rigo RG22**, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso art. 53.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

- **"Ravvedimento operoso"** ai fini penali  
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**  
Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662. (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**  
Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146. (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, o beni ad enti non commerciali ed a ONLUS non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione ha carattere temporaneo e compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).**

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS. Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS4 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS3, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo RG5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta **1999** di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

**ATTENZIONE** Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta **1999**, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS5, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS6 del predetto quadro la quota costante.

Nel **rigo RG6**, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre **2004**, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel **1998**, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità");
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG9.

Nei righe da RG11 a RG22 sono elencati i componenti negativi di reddito. Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righe da RG11 a RG22 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo RG22.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio **1999** relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. **Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio **1999** relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra tali costi quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RG21 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

**ATTENZIONE** Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

- le spese per altre prestazioni di lavoro - diverse da quelle di lavoro dipendente - (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc., direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo, si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RG21** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Ai fini della compilazione del predetto **rigo RG15** si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dalla menzionata norma (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel **rigo RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nel campo 1, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel campo 2 deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (pari a euro 516,46). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili e all'avviamento. Si ricorda che le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Analogamente sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa.

Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RG18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RG19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

**ATTENZIONE** Con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, diversi dai mezzi di trasporto a motore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

**ATTENZIONE** Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG21** vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo dei medesimi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli auto-mezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione, di riparazione, per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RG14.

Ai fini della compilazione dei rigi da RG17 a RG21, in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, vedere in **Appendice** la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa".

**ATTENZIONE** Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei rigi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente non dedotte in base al criterio di competenza;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire (pari a euro 6.197,48); 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni (pari a euro 6.197,48) e fino a 150 milioni di lire (pari a euro 77.468,53); 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni (pari a euro 77.468,53) e fino a 180 milioni di lire (pari a euro 92.962,24);
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi (pari a euro 1.032.913,80);
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60);
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (pari a euro 2.065.827,60).
 I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter, c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni (pari a euro 2.065,83).
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG22.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG23.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir [escluse quelle previste dalle lettere c-quater) e, se di importo non superiore a lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83), c-sexies)] nei limiti e alle condizioni ivi indicate e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, **nonché le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nel limite del 30 per cento del reddito d'impresa dichiarato**. Relativamente alle erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies), si fa presente che se effettuate per un importo superiore a 4 milioni (pari a euro 2.065,83), l'importo deducibile va determinato applicando la percentuale prevista dalla medesima lettera c-sexies) al reddito assunto al netto delle erogazioni stesse. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RG24 e RG25.

### Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

(Al riguardo, vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").



Nel **rigo RG27** che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità); nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** l'importo risultante dal prodotto di colonna 1 per colonna 2, che rappresenta la determinazione forfetaria del reddito dell'impresa.

### Quote dei collaboratori familiari

Nel **rigo RG28** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

### Reddito o perdita di impresa del titolare

Nel **rigo RG29** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei rigi RG26 e RG28. Per i contribuenti minimi in tale rigo va indicata la differenza degli importi di rigo RG27 ed RG28.

Se nel rigo RG29 è indicata una perdita la stessa va riportata nel **rigo RG31** senza compilare il **rigo RG30**. Al riguardo, si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG31** deve essere indicata la perdita al netto di tali proventi per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Se nel **rigo RG29** è indicato un reddito, nel **rigo RG30** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate, esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo **RG29**. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo **RG29**, si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo RG29) con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo RG30).

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo RG31** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG29 e quello di rigo RG30. L'importo di rigo RG31 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 3, del quadro RN.

### Crediti d'imposta sui dividendi

Nel **rigo RG32** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei rigi RN2 e RN19 del quadro RN.

Nel rigo medesimo è previsto la **colonna 1** nel quale va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.

**Ritenute d'acconto subite**

Nel **rigo RG33** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta **1999**, per la quota spettante all'imprenditore.

### 6.3 Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi o cause di esclusione previste dalla legge, devono compilare nel **rigo RG34** l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1 - produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2 - esercizio di più attività;
- 5 - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 6 - **altre cause di esclusione.**

**Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U, **SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E**, SG70U e **SG71U** (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati). Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore e **per le quali non si è tenuta annotazione separata**, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende (a titolo esemplificativo):

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
- b) i periodi nei quali non si è ancora iniziata l'attività produttiva, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Il codice 6 va indicato in presenza di altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ecc.).**

**Ai fini della compilazione dei campi "Numero progressivo dell'unità produttiva", nonché del campo "Codice Studio di settore" si rinvia alle Istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.**

Per la compilazione dei righe rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

### Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel rigo **RG35** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, **va compilato un ulteriore quadro**.

**Si precisa che l'indicazione, da parte di soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

## R7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

### 7.1 Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

**Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto, in corso di pubblicazione, del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le Politiche agricole e agroindustriali nazionali.**

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al predetto decreto e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento (ad esclusione di quelli elencati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice), indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

## 7.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella Sez II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

### SEZIONE I

- nelle colonne 1 e 2, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto;
  - nella colonna 3, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
  - nella colonna 4, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

#### SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totale (col. 1 + col. 2)		
		1	2	3		4
	I				x 56,389	
	II				x 32,222	
	III				x 37,593	
	IV				x 13,426	
	V				x 11,934	
	VI				x 1,00	
	<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE A reddito agrario normalizzato</b>		
Sez.2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2		4
	Vitelloni		1.050,000			
	Manze		600,000	Starne, pernici e coturnici	3	3,000
	Vitelli		250,000	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500
	Suini da riproduzione		700,000	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000
	Suineti		20,000	Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500
	Suini leggeri da macello		200,000	Conigli e porcellini d'India		3,375
	Suini pesanti da macello		300,000	Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000
	Pollai e fagiani da riproduzione		29,500	Volpi		115,000
	Galline ovaiole		18,500	Ovini e caprini da riproduzione		230,000
	Pollai da allevamento e fagiani		3,500	Agnelloni e caprini da carne		36,500
	Pollai da carne		2,375	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000
	Galletto		1,000	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000	Cinghiali e cervi		250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500	Daini, caprioli e mulloni		125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000	Equini da riproduzione		1.300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000	Puledri		500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000	Alveari (famiglie) (***)		200,000
	Faraone da riproduzione		14,500	Lumache consumo q.li (***)		200,000
	Faraone		3,000	Struzzi da riproduzione		175,000
	Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500	Struzzi da carne		125,000
		<b>Totale parziale (riportare a col. 4)</b>				<b>Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)</b>

(\*\*\*) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

## SEZIONE II

- nelle colonne 1 e 3, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

## 7.3

## Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:

- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il **coefficiente 219,08 e diviso per 100.000**. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il **coefficiente 113,34**. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto in corso di pubblicazione. Detto **coefficiente di maggiorazione 2** non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 113,34 si applica il parametro 56,67.

Nel **rigo RD5** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD6** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD4 e l'importo del rigo RD5.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel quadro RF apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righe RD7 e RD8 non vanno compilati.

Nel **rigo RD7** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD6.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD6, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD6, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo del rigo RD7.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RD8** va indicata la differenza tra i righe RD6 e RD7.

L'importo di rigo RD8 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 3, del quadro RN.

Nel **rigo RD9** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare a rigo RN22 del Quadro RN.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. in corso di pubblicazione

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorleto Uliveto mandorleto pistacchieto Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucaipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelsato Limoneto Mandarleto Mandarleto ficheto Mandarleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Pioppeto Pistacchieto Pomelo Quercelto Quercelto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
<i>Seconda fascia</i>	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorleto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucaipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelsato Limoneto Mandarleto Mandarleto ficheto Mandarleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorleto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Terza fascia</i>	Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto	Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numeri capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumate annuali	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000	R.A. 144.500	R.A. 25.500	R.A. 306.000	R.A. 76.500	R.A. 2.465.000	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze	6 mesi	1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,38	34.000,00
Vitelli		1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,05	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suine	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	1.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,25	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,76	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Calline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.433,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,428	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India da carne	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincilla		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	1.133,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,05	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	5,10	2,50	0,50	2,00	0,40	1,00	2,20	1,20	1,38	0,48	0,42	0,04	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	1.133,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	1.133,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

(\*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

## R8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

### 8.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.

L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi, indicate nel quadro RN.

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4**, in **colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella **colonna 2**, "N. rate", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta concessi alle imprese da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8** va indicato l'importo compensato con IRPEF.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (differenza tra RQ6 e la somma degli importi dei rigi RQ7 e RQ8).

## R9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

### 9.1 Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH:

- "Dati relativi all'attività";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Imputazione del reddito dell'impresa familiare";
- "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
- "Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133/99;
- "Regolarizzazione delle esistenze iniziali".

### 9.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1**, campi 1 e 2, vanno indicati i seguenti dati, solo se variati rispetto agli analoghi dati indicati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stato presentato il quadro RF o il quadro RG, tali campi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Va indicato:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso gli uffici finanziari. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;

- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. **L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri e gli studi di settore, di un codice dell'attività prevalente diverso da quello precedentemente comunicato all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**
- nel **campo 3**, il quadro e il numero del modello (Mod. n.) cui si riferisce il quadro RS.

Nel **rigo RS2** va indicato, barrando l'apposita casella:

- nel **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **campo 3**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda;
- nel **campo 4**, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- nel **campo 5**, vanno indicati: per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggu spettanti.

### 9.3

#### Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5 e RG6 del quadro RG e dei righi RF3, RF4 e RF23 del quadro RF.

### 9.4

#### Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte. Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, le quote di reddito ai fini dell'Irpef, (soggette a tassazione ordinaria ed agevolate), delle ritenute d'acconto e del credito d'imposta spettante, ordinario e limitato. Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al presente quadro, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1999.

### 9.5

#### Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il **rigo RS11** è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal **1995** al **1999** hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel Quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse e redditi (o perdite) in imprese commerciali. (Vedi in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

**ATTENZIONE** *Il presente prospetto non va compilato dalle persone fisiche che hanno subito perdite esclusivamente derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e non conseguono redditi (o perdite) in imprese commerciali. In tal caso infatti va compilato il corrispondente prospetto contenuto nel Quadro RH.*

Nei **campi** da **1** a **5** devono essere indicate le perdite dei rispettivi periodi di imposta non compensate.

Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996;



- fino al 2002 per l'eccedenza relativa al 1997;
- fino al 2003 per l'eccedenza relativa al 1998;
- fino al 2004 per l'eccedenza relativa al 1999.

Nel **rigo RS12** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono, essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (vedi in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

## 9.6

### Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133/99

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.

Detto prospetto può peraltro essere compilato anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini del reddito agevolabile nell'esercizio successivo.

Tali disposizioni, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per il successivo, prevedono la riduzione dell'aliquota al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.

Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i rigi da RS13 a RS15.

Nel rigo RS13 va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Nel rigo RS14 va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, senza considerare i beni diversi da quelli agevolabili.

Nel rigo RS15 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS13 e quello di rigo RS14.

**ATTENZIONE** La differenza di cui al rigo RS15, nel caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, deve essere rapportata alla quota di spettanza dell'imprenditore.

Per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento, da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN è pari al minore importo tra quello del rigo RS15 e quello del rigo RG31 del quadro RG.

Nel rigo RS16 va indicata la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 che non sono stati distribuiti e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso.

Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.

Nel rigo RS17 va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura).

Nel rigo RS18 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS16 e quello di rigo RS17.

**ATTENZIONE** *La differenza di cui al rigo RS18, nel caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, deve essere rapportata alla quota di spettanza dell'imprenditore.*

Nel rigo RS19 va indicato il minore tra l'importo di rigo RS15 e quello di rigo RS18.

Per i soggetti in contabilità ordinaria il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento, da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN è pari al minore importo tra quello di rigo RS19 e quello di rigo RF43 del quadro RF.

## 9.7 Regolarizzazione delle esistenze iniziali (art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle Finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir.

Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

A tal fine i soggetti interessati dovranno procedere alla compilazione della Sez. I, per l'iscrizione delle esistenze iniziali, e della Sez. II, per l'eliminazione delle esistenze iniziali.

Per l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse va utilizzato il rigo RS20, nel quale va indicato:

- colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;
- colonna 2, il valore delle esistenze omesse relative ai beni di cui all'art. 59 del Tuir;
- colonna 3, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 12 dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 2.

Per l'eliminazione delle esistenze iniziali va utilizzato il rigo RS21, nel quale va indicato:

- colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;
- colonna 2, il maggior importo relativo ai beni di cui all'art. 59 del Tuir che si intende eliminare, derivante da quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- colonna 3, il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, tenendo conto degli studi di settore e dei parametri;
- colonna 4, il prodotto tra l'importo di colonna 2 e il coefficiente di colonna 3, che rappresenta l'ammontare dei ricavi presuntivamente omessi;
- colonna 5, l'aliquota media IVA riferibile all'anno 1999, che dovrà essere calcolata dal contribuente, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, in base al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
- colonna 6, l'importo dell'IVA dovuta ai sensi del comma 11, lett. a), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, determinato applicando l'aliquota media di colonna 5 all'importo di colonna 4;
- colonna 7, l'importo dell'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi del comma 11, lett. b), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento della differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 2.

L'impresa, qualora eserciti attività per le quali sono stati determinati coefficienti differenziati, dovrà utilizzare anche i rigi RS22 e RS23, indicando i dati richiesti per le esistenze iniziali da eliminare riferibili a ciascuna attività.

Nel rigo RS24, va indicato l'importo totale delle imposte dovute, pari alla somma dell'importo di rigo RS20, colonna 3, e degli importi dei rigi RS21, RS22 e RS23, colonne 6 e 7.

Si fa presente che, per effetto del comma 13 dell'art. 7 in esame, l'adeguamento delle esistenze iniziali si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con la modalità e nei

termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.

Qualora le imposte complessivamente dovute non superino i 10 milioni di lire (pari a euro 5.164,57), il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento dell'importo dovuto. In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS25, colonne 1 e 2.

Qualora le imposte complessivamente dovute superino i 10 milioni di lire (pari a euro 5.164,57), il versamento può essere effettuato a rate, la prima delle quali di ammontare pari a 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,28); la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiore, ad esclusione dell'ultima, a 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,28).

In tal caso l'impresa dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS25, colonne da 1 a 6. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza e del termine previsto per il primo versamento.

Si fa presente che al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

## R10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

### 10.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria che, pur non intendendo fruire di tale agevolazione, determina il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;
- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei righe RJ17 e RJ18.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve obbligatoriamente essere in regime di contabilità ordinaria, avendo superato nel periodo d'imposta precedente i limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero avendo esercitato opzione irrevocabile per tale regime nel quadro VO della dichiarazione IVA (rigo VO15). Una volta esercitata l'opzione, gli effetti della stessa permangono fino alla cessazione dell'attività d'impresa.

Si fa presente che il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati - da indicare nei righe RJ1, RJ2, RJ6 e RJ9 - che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel **rigo RJ1**, va indicata la somma dell'utile degli esercizi dal 1996 al 1998 e dei conferimenti in denaro effettuati dall'imprenditore nei periodi d'imposta dal 1997 al 1999. I conferimenti effettuati nel 1999 vanno ragguagliati in relazione alla data dell'effettivo versamento. Non va indicata, in quanto non rilevante ai fini DIT, la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art.2426, 1 comma, n. 4, c.c.

Nel **rigo RJ2**, va indicato l'intero importo delle riduzioni del capitale proprio derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura), effettuate nei periodi di imposta dal 1997 al 1999.

Nel **rigo RJ3**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2. Qualora il risultato sia negativo i successivi righe non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RJ4**, va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 1999, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o pari a zero, i successivi rigi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RJ5**, va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ4.

Nel **rigo RJ6**, va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta dal 1997 al 1999;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta dal 1997 al 1999, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ7**, vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultati dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ8**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e la somma degli importi dei rigi RJ6 e RJ7. Se il risultato è pari a zero o negativo, i rigi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ9**, va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, al lordo delle quote di ammortamento, acquisiti nel 1997 e nel 1998 ed ancora in possesso al 1° gennaio 1999, e nel 1999. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli art.67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RJ10**, va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento risultanti in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1.500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti a parità dei crediti, sia da entrambe le cause.

Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700) esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti da 1.500 a 1.300, sia da un incremento dei crediti da 800 a 1.000, e sia del concorso di un decremento per 120 di debiti e di un incremento di 80 dei crediti.

Nel **rigo RJ11**, va indicata la somma degli importi dei rigi RJ9 e RJ10. Qualora tale somma sia pari a zero i successivi rigi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ12, colonna 1**, va riportato il minore tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ11. Nell'ipotesi in cui l'impresa sia iniziata in corso d'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività.

In **colonna 2**, va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito sull'importo indicato nella colonna 1 che costituisce il reddito agevolabile.

Nel **rigo RJ13**, va indicato l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore. Qualora il reddito di rigo RJ12 sia relativo ad impresa familiare o ad azienda coniugale non gestita in forma societaria, nel rigo RJ13 va indicato il reddito agevolabile di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RJ14**, va riportato l'importo del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore indicato nel rigo RF39 del quadro RF.

Qualora l'importo di rigo RJ14 sia inferiore a quello di rigo RJ13, il reddito assoggettabile da indicare nel **rigo RJ16** corrisponde all'importo di rigo RJ14.

Qualora l'importo di rigo RJ14 sia superiore a quello di rigo RJ13, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ15** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ14 e quello di rigo RJ13. In tal caso nel rigo RJ16 va indicata la somma dei rigi RJ13 e RJ15.

Nel **rigo RJ17**, va riportato l'importo di rigo RH6, **colonna 9** del quadro RH, concernente l'importo del reddito agevolato derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale.

Nel **rigo RJ18**, va indicata, in **colonna 1**, la somma degli importi di rigo RJ16 e di rigo RJ17, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT e, in **colonna 2**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito.

Nel **rigo RJ19** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ13 e quello di rigo RJ14.

Nei **rigi RJ20 e RJ21** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ15.

## R1 1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

### 11.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli imprenditori individuali che, a norma dell'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 5 dell'art. 15 della legge 13 maggio 1999, n. 133, hanno optato, entro il 16 settembre 1999, per l'esclusione dal patrimonio delle imprese dei beni immobili strumentali per destinazione utilizzati al 30 settembre 1997.

L'esclusione ha effetto dall'anno 1999.

L'opzione si effettua mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale dei beni innanzi detti ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per valore fiscalmente riconosciuto deve intendersi il valore iscritto nel libro del inventari, numerato e bollato ai sensi dell'art. 2215 del c.c., oppure nel registro dei beni ammortizzabili per i soggetti in contabilità semplificata, al netto delle quote di ammortamento dedotte ai fini delle imposte sui redditi e relative ai periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1998.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad Iva, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (5 per cento annuo), a decorrere dal 21 aprile 1998. Per importi dovuti eccedenti 5 milioni di lire, pari a Euro 2.582,28, il versamento poteva essere effettuato, per il 40% entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000.

L'esclusione può riguardare solo gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli che, a norma dell'art. 40, comma 2, primo periodo, del Tuir, sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.

La predetta definizione prescinde dalle caratteristiche strumentali del fabbricato, in quanto la condizione essenziale prevista è quella dell'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del possessore per la propria attività, indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato.

L'esclusione non può, invece, riguardare gli immobili:

- adibiti promiscuamente all'esercizio di impresa;
- adibiti all'uso personale dell'imprenditore;
- concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo (locazione, comodato etc.);
- non utilizzati direttamente dal possessore.

Resta ferma l'applicabilità dell'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali per destinazione utilizzati al 30 settembre 1997 e concessi, successivamente a tale data, in uso a terzi a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato etc.).

L'art. 30, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997 stabilisce che per gli immobili in questione il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori, stabiliti dalle singole leggi di imposta, alle rendite catastali ovvero quello stabilito a norma dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

Pertanto, il valore normale dell'immobile è pari a quello risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per i seguenti coefficienti:

- 50, se l'immobile appartiene alla categoria catastale D (opifici) oppure alla categoria A/10 (uffici);
- 34, se l'immobile appartiene alla categoria C/1 (negozi);
- 100, in tutti gli altri casi.

Si ricorda che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1996, le rendite catastali dei fabbricati sono rivalutate del 5 per cento.

Se l'immobile in relazione al quale è esercitata l'opzione risulta privo della rendita catastale è necessario chiedere l'attribuzione della rendita a norma dell'art. 12 del citato D.L. 70 del 1988.

Al riguardo, si precisa che resta ferma per l'imprenditore la possibilità di determinare il valore normale dell'immobile secondo le regole dell'art. 9 del Tuir, qualora quest'ultimo risulti superiore a quello ottenuto dall'applicazione dei moltiplicatori di cui sopra.

Potevano esercitare l'opzione le persone fisiche che, con riferimento alla data in cui l'opzione era esercitata, continuavano a rivestire la qualità di imprenditori. Ne deriva che tale facoltà resta preclusa nell'ipotesi in cui detta qualità sia venuta a mancare, come anche nell'ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell'unica azienda posseduta. L'opzione è possibile anche nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione. Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comunione, l'imposta sostitutiva e la maggiorazione Iva si applicano sul valore della quota di spettanza dell'imprenditore. Il pagamento dell'imposta costituisce presupposto applicativo dell'agevolazione per cui il mancato versamento comporta che gli immobili strumentali per destinazione continuano ad essere considerati relativi all'impresa. Restano salve, per i controlli della regolarità della dichiarazione di opzione e dei relativi versamenti, le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione.

L'opzione per l'esclusione può riguardare anche l'immobile strumentale per destinazione utilizzato alla data del 30 settembre dall'imprenditore individuale successivamente deceduto qualora l'opzione stessa sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de-cuius in forma individuale. Analogamente, l'opzione è esercitabile anche dal donatario che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.

## 11.2

### Modalità di versamento

Per il pagamento dell'imposta sostitutiva da effettuare con il modello F24 (anche utilizzando crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), è stato istituito il codice tributo 1673 "Imposta sostitutiva per estromissione beni immobili strumentali dell'impresa individuale".

## 11.3

### Compilazione del prospetto

Nel **rigo RY1**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione della categoria C/1 (negozi), ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 per cento per il coefficiente 34.

Nel **rigo RY2**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione della categoria D (opifici), ovvero della categoria A/10 (uffici), ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 per cento per il coefficiente 50.

Nel **rigo RY3**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione delle categorie catastali diverse dalle precedenti, ottenuto moltiplicando dette rendite catastali rivalutate del 5 per cento per il coefficiente 100.

Nel **rigo RY4**, indicare la somma degli importi dei rigi RY1, RY2, RY3 che costituisce il valore normale complessivo degli immobili strumentali per destinazione da escludere dal patrimonio dell'impresa.

Nel **rigo RY5**, indicare il complessivo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili strumentali per destinazione da escludere dal patrimonio dell'impresa.

Nel **rigo RY6**, indicare l'importo imponibile, derivante dalla differenza tra il rigo RY4 ed il rigo RY5.

Nel **rigo RY7**, indicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento calcolata sull'imponibile di rigo RY6. Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l'imposta sostitutiva del 10 per cento è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene immobile; pertanto, nel **rigo RY8** va indicato l'importo della maggiorazione Iva dovuta sugli immobili soggetti all'Iva del 10 per cento, mentre nel **rigo RY9** va indicato l'importo della maggiorazione Iva dovuta sugli immobili soggetti all'Iva del 20 per cento.

Nel **rigo RY10**, indicare il totale dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione sommando gli importi dei rigi RY7, RY8 e RY9.

Nel **rigo RY11, colonna 1**, barrare la casella in caso di rateazione per importi dovuti superiori a 5 milioni di lire.

Nel **rigo RY11, colonna 2**, indicare l'ammontare degli interessi calcolati a decorrere dal 21 aprile 1998 sugli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva di cui al rigo RY10 e versati cumulativamente alla stessa.

Nel **rigo RY11, colonna 3**, indicare la somma complessivamente versata a titolo di imposta sostitutiva di cui al rigo RY10, comprensiva degli interessi di colonna 2 di questo rigo RY11.

## R12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

### 12.1

#### Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle imprese individuali gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

– i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

## 12.2

### **Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991**

Il primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, legge 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, legge 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità, art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

### **Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3 e 4 del Mod. UNICO /RU/99;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righe RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;



- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

• **Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 1, 2, 3, 4 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna,

che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### 12.3

#### **Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)**

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1999.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993.**

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

**12.4****Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, legge 449/97"**.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- Nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU26 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righe RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**12.5****Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997)**

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

**Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.**

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEF e dell'imposta sostitui-

tiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, legge 449/97"**.

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU29 del Mod UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righe RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righe RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

## 12.6

### **Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)**

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, legge 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").

Nel prospetto va indicato:

- Nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU32 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU33** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righe RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

## 12.7

### Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile

(art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 - Credito d'imposta - Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile - art. 5, legge 215/1992**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU39, colonne 1 e 2 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU41, RU42, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU40 e la somma degli importi dei rigi RU41, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.8

### **Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4 della legge n. 448 del 1998)**

**L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti.**

**Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari a un milione di lire annue, pari a euro 516,46, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a tre milioni di lire, pari a euro 1.549,37, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a euro 30.987,41, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree**

di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, legge 448/98".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, la differenza fra l'importo di rigo RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.9

### **Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati**

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994. Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999, e 54 della legge n. 488 del 1999.

**Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è prorogato al 31.12. 2000.**

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 - Credito d'impo-

**sta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla legge 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 legge 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU43 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU51, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.10

**Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, legge n.449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- Nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU46 del Mod. UNICO/RU/99;



- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU55, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU55, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.11

**Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403)**

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 - Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU57** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU49 del Mod. UNICO/RU/99;
- nel **rigo RU58** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU59, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 1999;
- nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU59 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

## 12.12

### **Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche (art. 6 della legge n. 449 del 1997)**

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 ottobre 1999, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.

Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.

Tale credito, spettante nella misura di lire 200.000, pari a euro 103,29, per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di versamento F24: 6719 - Credito d'imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche - Art. 6, legge 449/1997.**

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU52 del Mod. UNICO 99 della precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU65, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU61 e del rigo RU62, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

**12.13****Credito di imposta per la ricerca scientifica****(art. 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449)**

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, legge 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU67** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU55 del Mod. UNICO 99;
- nel **rigo RU68** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU67 e di rigo RU68 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU67 e RU68 e la somma degli importi indicati al rigo RU69 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**12.14**

**Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei**  
(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.

Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, pari a euro 516.456,90, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEF dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 – Credito d'imposta – Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei – Art. 9, comma 13, legge 352/1997.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU71**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU71, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU71, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU71, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

**12.15**

**Metanizzazione della Sardegna**  
(Legge 31 marzo 1998, n. 73)

**L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.**

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, legge 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU73** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU74, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU73 e la somma degli importi indicati nel rigo RU74, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU74 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.16

### Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla legge 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU76**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU77**, rispettivamente nelle colonne 1, 2 e 3, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEF. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive colonne 4 e 5, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 12.17

### Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art.

1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU78**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Illor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1998 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU79**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU80, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU80, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU80, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU81**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU82**, la differenza tra l'importo di rigo RU78 e la somma degli importi dei rigi RU79, RU80, colonne 1, 2 e 3 e RU81.

## II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2000, già pubblicate nel supplemento n.7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2000.

### A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata- modello UNICO 2000 (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi par. 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2000)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito di imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata - Modello UNICO 2000 - deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello ( e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata - modello UNICO 2000, ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2000 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR -2000** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.

Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**.

Da quest'anno infatti i modelli non riportano più l'indicazione specifica "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" e "copia per l'Ufficio", in quanto, come già precisato nella parte generale, sono resi disponibili dal Ministero delle Finanze in formato elettronico nell'apposito sito *Internet* dal quale possono essere prelevati.

Si ricorda inoltre che l'importo del rigo **VR4** del modello VR-2000 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo **RX4** e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo **RX4** deve corrispondere all'importo indicato nel rigo **VL20** aumentata dell'eventuale eccedenza di versamento indicata nella colonna 1 del rigo **RX4**.

**B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2000 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".**

- **Stampa dei modelli.** È consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
- **Indicazione della partita IVA.** Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche se non tenuti alla compilazione del modulo IVA.
- **Erede, rappresentante, curatore fallimentare o altro dichiarante diverso dal contribuente**  
Qualora il dichiarante sia un erede del contribuente, la data del decesso di quest'ultimo deve essere indicata negli stessi campi da utilizzare per l'indicazione della data di inizio della procedura concorsuale.
- **Esercizio di più attività svolte da produttori agricoli esonerati.** Si chiarisce che nel caso di esercizio di più attività da parte di produttori agricoli, di cui una agricola in regime di esonero, ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, non sussiste l'obbligo di inserire, nella dichiarazione IVA da presentare, il modulo relativo all'attività agricola svolta nel suddetto regime di esonero.
- **Rigo VA4.** I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (ris. min. n. 111/E dell'8 luglio 1999). Pertanto, l'ammontare dell'imposta corrisposta sulle citate provvigioni deve essere incluso nel quadro VF tra l'ammontare degli acquisti effettuati alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2.
- **Rigo VA11.** I contribuenti che intendono agli effetti dell'IVA, adeguare i corrispettivi al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
  - *adeguamento fuori dichiarazione.* La maggior imposta dovuta, che ovviamente non deve essere compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo per il versamento;
  - *adeguamento in dichiarazione.* In tal caso, sia i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma sia i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA - modello UNICO/2000 - indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11. Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, in caso di effettuazione di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare, nel rigo delle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza eventuale tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.  
Si precisa che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già operate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore superi il limite previsto per l'ado-

zione di detti regimi. Inoltre, nel caso in cui il versamento della maggior imposta per detto adeguamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO/2000 (30 giugno 2000), sul relativo importo non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggior imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.

- **Quadro VF.** Gli acquisti indicati al rigo VF17 – cioè quelli annotati nel 1999 ma per i quali non si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno – non devono essere compresi nei rigi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al rigo VF18 – cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 – devono essere compresi anche nei rigi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota.
- **Quadro VG.** I contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, **devono compilare più moduli** (e non soltanto diversi quadri VG) riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Nel caso di effettuazione di operazioni esenti puramente occasionali unitamente all'adozione di uno dei particolari regimi di determinazione dell'IVA detraibile previsti nel quadro VG, la sezione 4 (operazioni esenti) non deve essere compilata e tali operazioni devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.
- **Modello VR. – Richiesta di rimborso**  
 Riguardo alla presentazione del modello di richiesta del rimborso del credito IVA relativo all'anno di riferimento si ricorda che, qualora in sede di presentazione di detto modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario avendo già superato il limite di 500 milioni per l'anno solare, previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione con altri tributi, contributi o premi, deve presentare al concessionario, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l'indicazione specifica dell'importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario in rispetto al predetto limite.  
 Si ricorda che l'importo complessivo dell'IVA richiesto a rimborso e da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000 dovrà coincidere con l'importo da indicare nel **rigo VX3** del modello di dichiarazione IVA/2000 relativa all'anno 1999 ovvero nel rigo RX4, colonna 2, dell'UNICO/2000 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a presentare tale modello. Inoltre, l'eventuale credito da computare in detrazione e/o in compensazione all'anno successivo dovrà essere compreso nel rigo VX4 del modello di dichiarazione IVA/2000 ovvero nel rigo RX4, colonna 3, dell'UNICO/2000.
- **Rigo VW9.** In caso di incorporazione, l'importo da indicare in tale rigo deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo **VL9** (e non **VW9**, come erroneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999) dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.
- **Appendice – Determinazione del volume d'affari (Quadro VE).** Le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e), non devono essere comprese nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato solamente al **rigo VA4** (e non al rigo **VA5** come erroneamente riportato nelle istruzioni approvate con il citato decreto 30 dicembre 1999), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL2.



Anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al **rigo VA5** (e non al rigo **VA6** come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.

- **Numero di protocollo che gli intermediari devono apporre nella dichiarazione IVA. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica.** Si chiarisce che il numero di protocollo assegnato dall'intermediario alla dichiarazione IVA/2000, da indicare nella seconda facciata del frontespizio della copia da consegnare al contribuente, è costituito da 11 caratteri alfanumerici da compilare senza spazi intermedi, né caratteri speciali. In tal senso devono essere intese le **specifiche tecniche** relative ai tracciati record del modello di dichiarazione IVA/2000 contenute nel paragrafo 2.5 (voce "Altri intermediari") dell'allegato A al decreto del 24 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000.

Si avverte, infine, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma", che nel Quadro VX del modello di dichiarazione IVA approvato con decreto del 30 dicembre 1999, nel **rigo VX1**, all'interno del **campo n. 3**, riservato all'indicazione dell'"Importo versato", non sono stati prestampati erroneamente i tre zeri finali. Il relativo ammontare va comunque indicato dai suddetti contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, come negli altri righi del modello, arrotondando l'importo alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di Euro.

## APPENDICE - fascicolo 3

### ■ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca nelle lettere da a) a f), gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:

- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:

- non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
- di natura intrinsecamente artistica o professionale;
- svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- svolti senza impiego di mezzi organizzati;
- con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel quadro RE, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel quadro RL);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commer-

ciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

- c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
- f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

### ■ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

### ■ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46), nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

### ■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

### ■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contri-

buti di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.

Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.

Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

#### ■ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità

di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo

stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) semprché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, fer-

ma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

### ■ Credito d'imposta sui dividendi

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del

Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
- e) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

### ■ Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, sui proventi percepiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998 derivanti dalla partecipazione ai

fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

### ■ Emolumenti arretrati

L'art. 3, comma 82, lett. a), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito la lett. b) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, precisando che gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, sono soggetti a tassazione separata se percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Pertanto, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, e quelle oggettive di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta (ad esempio: sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario; tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici). Resta fermo che l'applicazione del regime della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Lo stesso trattamento è riservato ai compensi e alle indennità di cui alle lett. a) e g) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir, nonché alle pensioni e agli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 del Tuir.

Per effetto, inoltre, della sentenza della Corte Costituzionale 11-22 luglio 1996, n. 287, sono da ricomprendere tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, ricorrendone le predette condizioni, anche gli arretrati di indennità di disoccupazione di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir. A tal proposito si precisa che non sono emolumenti arretrati e, quindi, non sono assoggettabili a tassazione separata le indennità di disoccupazione agricola corrisposte nella stessa an-

nualità in cui è stata presentata la relativa domanda.

### ■ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitudine si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

### ■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e

popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Non vanno assoggettati a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servizio in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

### ■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765,

che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

### ■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, an-

corché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estendibili ai parametri, individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi rigli.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48, e un miliardo di lire, pari a euro 516.456,90), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "[www.finanze.it](http://www.finanze.it)".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei rigli dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.568.99. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il

regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere la voce "Studi di settore" in questa **Appendice**).

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

#### ■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarli e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei

periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i predetti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

#### ■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

#### ■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del succes-

sivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti. I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicate nel quadro RV.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

#### ■ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi

derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

#### ■ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'im-

presa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

#### ■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti

- da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
  - f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
  - g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
  - h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.
  - i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ **Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)**

L'art 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 1999 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1998 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra

attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'Iva.

Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;

- b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
- c) non hanno effettuato cessioni all'exportazione;
- d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1998 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento

- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento
- esercenti arti e professioni: 78 per cento

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 1999, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

■ **Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del Tuir]**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno



essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia (vedasi la circolare del Ministero delle Finanze 14/E del 8 gennaio 1999) ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

### ■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

### ■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998 il **D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195** ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'accertamento, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1998, **mentre quelli approvati nel corso dell'anno 2000, prima del 31 marzo, hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1999.**

Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

**Per il periodo d'imposta 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RF e RG, righe RF8 e RG4) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Tale facoltà può essere**

**esercitata da tutti i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore anche se esercenti attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999.**

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:

- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. **Al riguardo, si precisa che costituisce causa di esclusione anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;**
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire (pari a euro 5.164.568,99);
- il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

**Si ricorda, altresì, che lo studio di settore non trova applicazione qualora nell'arco dei dodici mesi l'attività è svolta da soggetti diversi (ad esempio, conferimento di impresa individuale in società o donazione d'azienda da padre a figlio).**

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore (ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativa-

mente ai periodi d'imposta successivi al 1997, sempreché ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di Appendice "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità ovvero cause di esclusione degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel prospetto "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore" contenuto nel rigo RF55 del quadro RF o nel rigo RG34 del quadro RG.

**Ulteriori chiarimenti concernenti l'applicazione degli studi di settore sono contenuti nelle circolari 21 maggio 1999, n. 110/E e 5 luglio 1999, n. 148/E.**

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RF, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RG per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli **che costituiscono parte integrante della dichiarazione.** In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che **taluni** elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

**Per ulteriori precisazioni relative all'asseverazione si rinvia alle istruzioni dei suddetti modelli.**

**■ Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del Tuir]**

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizza-

zione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

**■ Utili prodotti all'estero**

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorché il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

**■ Versamenti**

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

**1. Proventi derivanti da depositi a garanzia**

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il trami-

te di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

*2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta*

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

*3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari*

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e pri-

vati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

*4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.*

Il pagamento deve essere effettuato dal

contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

*5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.*

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del quadro RT.

**STUDI DI SETTORE**

**MANIFATTURE**

**SD01A**

- 15.52.0 Fabbricazione di gelati;
- 15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata;
- 15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

**SD01B**

- 15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

**SD02U**

- 15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

**SD03U**

- 15.61.1 Molitura dei cereali;
- 15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

**SD04A**

- 26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

**SD04B**

- 14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
- 14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
- 14.13.0 Estrazione di ardesia.

**SD04C**

- 14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

**SD04D**

- 14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
- 14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
- 14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
- 14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
- 14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

**SD04E**

- 26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
- 26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

**SD06U**

- 17.54.6 Fabbricazione di ricami.

**SD07A**

- 17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

**SD07B**

- 17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
- 17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
- 17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
- 17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

**SD07C**

- 18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

**SD07D**

- 18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
- 18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

**SD07E**

- 18.23.0 Confezione di biancheria personale.

**SD07F**

- 18.24.1 Confezione di cappelli;
- 18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

**SD07G**

- 18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

**SD08U**

- 19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
- 19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
- 19.30.3 Fabbricazione calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.

**SD09A**

- 36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
- 36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
- 36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
- 36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
- 36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

**SD09B**

- 36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

**SD09C**

- 20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
- 20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiattaccatura; fabbricazione di com-

- pensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
- 20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

**SD09D**

- 20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

**SD09E**

- 20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
- 20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
- 20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

**SD10A**

- 17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
- 17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
- 17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

**SD10B**

- 17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

**SD12U**

- 15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

**SD13U**

- 17.30.0 Finissaggio dei tessuti.

**SD14U**

- 17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
- 17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
- 17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
- 17.13.2 Filatura della lana pettinata, e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
- 17.17.0 Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
- 17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
- 17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
- 17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
- 17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

**SD16U**

- 18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

**SD18U**

- 26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ce-

- ramica per usi domestici e ornamentali;
- 26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
- 26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

**SD21U**

- 33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
- 33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

■ **SERVIZI**

**SG31U**

- 50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

**SG32U**

- 50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

**SG33U**

- 93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

**SG34U**

- 93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
- 93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

**SG35U**

- 55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

**SG36U**

- 55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

**SG37U**

- 55.40.1 Bar e caffè;
- 55.40.2 Gelaterie.

**SG39U**

- 70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

**SG43U**

- 50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

**SG44U**

- 55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
- 55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

**SG46U**

- 29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

**SG47U**

- 50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

**SG49U**

- 50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

**SG50U**

- 45.41.0 Intonacatura;
- 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

**SG51U**

- 74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

**SG58U**

- 55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulettes;
- 55.23.1 Villaggi turistici.

**SG61A**

- 51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

**SG61B**

- 51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

**SG61C**

- 51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

**SG61D**

- 51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
- 51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

**SG61E**

- 51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

**SG61F**

- 51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

**SG61G**

- 51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

**SG61H**

- 51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

**SG62U**

- 55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

**SG63U**

- 55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

**SG64U**

- 55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

**SG65U**

- 55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
- 55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

**SG67U**

- 93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
- 93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

**SG68U**

- 60.25.0 Trasporto di merci su strada.

**SG69A**

- 45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

**SG69B**

- 45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

**SG69C**

- 45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

**SG69D**

- 45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

**SG69E**

- 45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
- 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
- 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

**SG70U**

- 74.70.1 Servizi di pulizia.

**SG71U**

- 45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
- 45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

**■ COMMERCIO**

**SM01U**

- 52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
- 52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
- 52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
- 52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

**SM02U**

- 52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
- 52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

**SM03A**

- 52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
- 52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

**SM03B**

- 52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
- 52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
- 52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

**SM03C**

- 52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
- 52.62.6 Commercio al dettaglio ambu-

lante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;

- 52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
- 52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

**SM03D**

- 52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

**SM05A**

- 52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- 52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

**SM05B**

- 52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
- 52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

**SM06A**

- 52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
- 52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
- 52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
- 52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
- 52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria

**SM06B**

- 52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

**SM06C**

- 52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
- 52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

**SM07U**

- 52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
- 52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

**SM08A**

- 52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

**SM08B**

- 52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

**SM09A**

- 50.10.0 Commercio di autoveicoli.

**SM09B**

- 50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

**SM10U**

- 50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
- 50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

**SM16U**

- 52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.